



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 55

DEL 23/06/2017

OGGETTO: Ditta Giardina Giuseppe / Comune di Naro, impugnazione sentenza di primo grado n. 295/2017. Conferimento Incarico.

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di giugno alle ore 13,30 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

- | | | |
|----------------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Cangemi Calogero | Vice Sindaco | |
| • Dainotto Francesca Maria | Assessore | |
| • Donato Giuseppe | Assessore | |
| • Lisinicchia Francesco | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

Premesso:

che in data 14/04/2014 è stato notificato al Comune di Naro, Decreto Ingiuntivo n. 535/2014, emanato dal Tribunale Civile di Agrigento, a favore del ricorrente Signor Giardina Giuseppe titolare dell'omonima ditta, per il pagamento da parte del Comune di Naro della somma di € 9.307,99 oltre alle spese del procedimento esecutivo liquidate in complessive euro 1.000,00;

che il credito vantato dal Signor Giardina, nei confronti del Comune di Naro, era derivato da custodia giudiziaria, dal 16/01/2003, della vettura Fiat Croma, di proprietà della Signora Sferlazza Silvana, in seguito ad accertamento, da parte della Polizia Municipale, della violazione dell'art. 193/1 del C.d.S.

che con nota in atti al prot. n. 5092 del 28/04/2014, il Comandante la Polizia Municipale, Dott. Corbo Piero, ha ravvisato l'opportunità di opporsi al suddetto decreto ingiuntivo per le motivazioni già espresse al legale della controparte, Avv. Calogero Li Calzi, con nota congiunta anche a firma del Sindaco, prot. n. 1143 del 28/01/2014;

che il Comune di Naro si è opposto a tale Decreto Ingiuntivo nominando quale suo difensore l'Avv. Eliana Salvaggio;

che il procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo, innanzi al Tribunale di Agrigento, si è concluso con la sentenza n. 295/2017;

che tale sentenza ha rigettato la domanda proposta dal Comune di Naro con l'opposizione a tale D. I. e per l'effetto lo ha dichiarato valido e provvisoriamente esecutivo, ha infine condannato il Comune di Naro al rimborso in favore della Ditta Giardina delle spese processuali;

che con nota in atti al prot. n. 7836 del 05/06/2017, il difensore del Comune di Naro, Avv. Eliana Salvaggio, rileva che il giudice in tale decisione ha applicato la circolare del Ministero dell'Interno la quale stabiliva che *“ a decorrere da 1 gennaio 2002, gli oneri dovuti per la custodia dei veicoli sequestrati dovevano essere corrisposti, a titolo di anticipazione, dal Ministero dell'Interno quando la misura cautelare era stata applicata da organi di Polizia dello Stato, ovvero dalle amministrazioni locali quando era stata applicata da organi di polizia da esse dipendenti. Invero, con una successiva circolare ... il Ministero dell'Interno ha precisato che le spese per la custodia dei veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro amministrativo devono essere anticipate sempre dallo Stato, tramite le Prefetture, qualunque sia l'organo di polizia che ha applicato la misura cautelare”*. L' Avv. Salvaggio nella difesa

del Comune di Naro in primo grado, ha evidenziando come le circolari abbiano natura interpretativa della norma giuridica, che in questo è “ *pacifica l’applicabilità dell’art. 213 comma 2-ter C.d.S.*”, ritiene che “ *non dovrebbe sussistere alcun dubbio sul difetto di legittimazione del Comune di Naro, in quanto il pagamento delle somme contestate spetta*

esclusivamente all’UTG della Prefettura di Agrigento con conseguente onere a carico della Ditta Giardina di accertare preliminarmente la parte debitrice ed esercitare su di essa ogni eventuale asserito diritto. Per le ragioni sopra esposte , ampiamente dedotte nel giudizio di primo grado ma di cui non è fatta alcuna menzione in sentenza - neppure al fine di confutarle -, si ritiene che un eventuale giudizio d’appello potrebbe avere un esito favorevole per il Comune di Naro”

RILEVATO CHE:

in base alle considerazioni svolte dal difensore del Comune di Naro, Avv. Salvaggio, appare opportuno impugnare la suddetta sentenza innanzi al Corte d’Appello di Palermo;

DATO ATTO CHE:

si può procedere all’affidamento diretto degli di cui all’art. 36 c. 2 lett. a del D.lvo n. 50/2016 ma sulla scorta del regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali;

VISTI

- ✓ La sentenza n. 295/2017;
- ✓ La nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Eliana Salvaggio, prot. n. 7836 del 05/06/2017,
- ✓ Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali;
- ✓ L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali ;
- ✓ l’Orel;
- ✓ Il D. L.vo n. 267/2000;

SI PROPONE

- ✓ Di prendere atto della sentenza di condanna n. 295/2017 e della nota prot, n. 7836 del 05/06/2017, del difensore del Comune di Naro Avv. Eliana Salvaggio,
- ✓ Di impugnare la sent. n 295/2017 innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per la difesa delle ragioni del Comune di Naro;
- ✓ Di confermare come legale di fiducia, per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente, l’Avv. Eliana Salvaggio, già difensore del Comune di Naro nel giudizio di primo grado, conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire anche nel giudizio di appello.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12

Visto: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

Visto: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A

di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente;

di confermare la nomina dell'Avv. Eliana Salvaggio quale difensore di questo Ente per il procedimento emarginato in premessa a condizioni che il professionista incaricato si impegni a praticare le pre-vigenti tariffe professionali minime di legge.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

.....

.....